



CITTÀ DI
AGROPOLI

PROT. n. 11402

OGGETTO: Disciplina della occupazione di spazi ed aree pubbliche durante il periodo 1° giugno-30 settembre da parte di artigiani del settore alimentare ed esercizi commerciali.

IL SINDACO

VISTE le innumerevoli richieste di occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di attività commerciali, settore alimentare e non alimentare, nonché di quelle artigianali, mirate a posizionare su aree pubbliche o private ad uso pubblico, in adiacenza dei propri esercizi, arredi funzionali all'esercizio stesso;

VISTA l'esigenza degli operatori commerciali che al momento ravvisano una forte contrazione dei consumi, tanto che occorre dare un nuovo impulso alle vendite con strumenti complementari alle attività principali, al fine di rivitalizzare il commercio su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che il Comune di Agropoli ha tra i suoi obiettivi il rilancio di tutte le attività produttive, consentendo agli stessi esercenti le attività commerciali di intraprendere tutte le iniziative necessarie per favorire la competitività, tra cui quella di promuovere all'esterno delle stesse spazi espositivi di merce, con l'obiettivo di avere una maggiore visibilità agli occhi del consumatore;

CONSIDERATO che la bozza di Regolamento è in fase di redazione;

PREMESSO che con questo provvedimento non si intende disciplinare la somministrazione di alimenti e bevande o vendita all'esterno dell'attività in quanto vietato per queste tipologie, ma consentire semplicemente una più confortevole consumazione anche all'esterno dei prodotti acquistati all'interno dell'attività commerciale o artigianale;

VISTO gli artt. 20, 26 e 27 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RAVVISATA la necessità di integrare il quadro normativo sopra richiamato, prevedendo apposite prescrizioni volte a bilanciare gli interessi generali quali l'aspetto igienico-sanitario, la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria, il rispetto della quiete pubblica, con quelli del titolare e della clientela degli esercizi delle attività non alimentari ed artigianali;

CONSIDERATO che trattasi di occupazione temporanea limitata ad un determinato periodo dell'anno;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;



ORDINA

che le occupazioni di suolo pubblico volte al posizionamento di attrezzature mobili e/o ombreggianti, elementi d'arredo, piante, arredi per esposizione, sui marciapiedi pubblici e aree private ma ad uso pubblico, nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs 30/4/1982 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, possano essere autorizzate quando richieste dai titolari di attività artigianali, attività produttive di pasticcerie, gelaterie e attività commerciali non alimentari, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le occupazioni con arredi e l'esposizione delle merci comprese nella propria autorizzazione commerciale, devono avvenire in aderenza al muro dell'esercizio commerciale stesso;
2. le occupazioni con elementi di arredo o altre attrezzature mobili e/o ombreggianti, di servizio di tipo precario, potranno avvenire solo in aderenza al muro dell'esercizio del richiedente, salvaguardando i clienti e i pedoni in transito, e dal traffico veicolare con protezioni, fioriere, siepi di sempreverde, nuove strutture di arredo, ecc. Tali strutture dovranno essere autorizzate anche su suolo privato, per meglio armonizzare l'arredo urbano;
3. l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o privato ad uso pubblico è consentita **dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno** ;
4. E' consentito occupare il suolo pubblico o area privata ad uso pubblico dall'orario di apertura dell'esercizio stesso sino a mezz'ora prima della sua chiusura;
5. Tutti gli elementi per l'occupazione di suolo pubblico , devono essere smontabili, facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico e devono essere rimossi mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio;
6. l'installazione di elementi per l'occupazione di suolo pubblico non deve recare pregiudizio o pericolo per la pubblica e privata incolumità;
7. E' severamente vietato effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nell'area autorizzata ma è consentita la semplice consumazione all'esterno dei prodotti acquistati all'interno dell'attività commerciale, artigianale o attività produttiva di gelateria e pasticceria.

Sono fatte salve altre specifiche e/o particolari prescrizioni che saranno ritenute necessarie dagli uffici competenti in fase di istruttoria del procedimento amministrativo, compreso il versamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto l'autorizzazione non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del vigente codice della strada, oltre all'obbligo per l'autore della violazione stessa, di procedere alla rimozione in quanto non autorizzato a proprie spese.

Le attività interessate devono, esporre obbligatoriamente l'autorizzazione e la planimetria con la delimitazione dell'occupazione di suolo pubblico.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Agropoli al fine di darne la massima pubblicità;
- che venga trasmessa al Funzionario attività produttive, all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio Tributi;
- che venga trasmessa alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine a cui è demandato il controllo per il rispetto della presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 14 aprile 2010

Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri